

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1954

(9^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio » (124)
(Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . .	Pag.	91, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
BANFI		95, 104, 105
CARELLI		97, 103, 104, 108
CONDORELLI		97
DONINI		96, 106, 107, 108
ELIA		103
GIARDINA		95, 96
LAMBERTI		94, 103, 104, 107
MAGRÌ, <i>relatore</i>		99, 105, 106, 108, 109, 110
MARTINO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>		98, 101, 102, 105, 106, 109
ROFFI		92, 103, 106, 107
RUSSO Luigi		94, 102, 103, 105
RUSSO Salvatore		95, 108
TIRABASSI		96

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Banfi, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giar-

dina, Lamberti, Magrì, Page, Paolucci di Valmaggiore, Pasquali, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene, a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Carelli.

Interviene altresì il Ministro della pubblica istruzione Martino.

ROFFI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio » (124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio ».

Come i colleghi ricorderanno, di questo disegno di legge fu iniziata la trattazione nella seduta del 18 dicembre 1953.

Nella relazione svolta in essa dal senatore Magrì, furono illustrati i concetti fondamentali cui si ispira il disegno di legge. Al termine di essa, venne chiesto dal senatore Roffi il rinvio della discussione per poter procedere ad un migliore esame del problema.

Riassumerò in poche parole la sostanza del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Esso parte dalla premessa che, a tenore del regolamento vigente circa i concorsi per le Cattedre e per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie, i concorsi devono essere

banditi ogni anno, in modo da dare ai laureati la possibilità di conseguire l'abilitazione, che è indispensabile per l'esercizio professionale nelle scuole statali e non statali. La guerra e tutto ciò che è seguito nel dopo guerra e l'aumentato numero dei laureati hanno fatto sì che i concorsi non si siano banditi e non si siano potuti svolgere anno per anno. In dipendenza di ciò, ai concorsi per abilitazione e per Cattedre si presentano alle volte decine di migliaia di laureati. Questo rende impossibile l'espletamento dei concorsi entro il limite di tempo stabilito dal regolamento. L'attuale disegno di legge si propone di rimuovere questi inconvenienti, e cioè sia di smaltire il grosso numero dei candidati in arretrato, che si presentano ai concorsi per conseguire l'abilitazione, sia di determinare norme precise per rendere più sollecito il disbrigo degli esami di concorso. A tal fine il progetto di legge propone anzitutto che gli esami di abilitazione si svolgano separatamente da quelli riservati al conseguimento delle Cattedre; poi dispone perchè gli esami per l'abilitazione abbiano luogo annualmente non a Roma ma presso i Provveditorati agli studi; disposizione che ha il vantaggio di evitare ai candidati le maggiori spese di viaggio per Roma. Allo stesso scopo mira l'altra proposta di ridurre ad un piccolo numero i tipi di abilitazione che ora ascendono a 110, dando la possibilità di conseguire abilitazioni per gruppi di materie, da valere nei diversi ordini di scuole. Per smaltire il gran numero dei laureati che attendono di conseguire l'abilitazione, l'articolo 7 propone di accordarla a quanti hanno cinque anni di insegnamento ed abbiano giudizio favorevole in seguito ad una ispezione e ad una prova.

Su questo disegno di legge il relatore ha fatto alcune osservazioni. Sostanzialmente due: anzitutto egli propone che l'anno fra la laurea e la data di presentazione al concorso per l'abilitazione, sia destinato al tirocinio presso una scuola e un professore provetto, da cui il laureato apprenda a tenere la disciplina, a fare lezione, ecc. La seconda è che egli non condivide il divieto, posto a coloro che ottengono l'abilitazione a tenore dell'articolo 7, di accedere ai concorsi per Cattedre; divieto non giustificato, soprattutto se si pensa che l'abi-

litato non chiede senz'altro la Cattedra, ma chiede soltanto di avere la possibilità di accedere ad un concorso per titoli ed esami per conseguire una Cattedra.

Ritengo così di aver riassunto brevemente i termini fondamentali del progetto di legge in discussione.

ROFFI. Il presente disegno di legge tende a distinguere il concorso dall'esame di abilitazione con vantaggio per l'espletamento dei concorsi, oggi pressati da una marea immensa di concorrenti che tentano di avere l'abilitazione. Una procedura più snella consentirebbe di bandire concorsi anno per anno a seconda delle necessità della scuola di modo che si darebbe la possibilità agli insegnanti meritevoli di conseguire l'abilitazione. E il progetto di legge in questo suo principio informatore trova la nostra completa adesione.

Riteniamo però che vi siano alcuni notevoli emendamenti da proporre per far sì che l'abilitazione sia data con molta serietà e sia un titolo tale che dia garanzia, allo Stato che la concede, dell'effettiva preparazione e capacità da parte dell'insegnante. Ci sarebbe da fare una considerazione sulla sostanza dell'esame di abilitazione, e cioè che deve tendere ad accertare più che la dottrina, la capacità dell'insegnante, ma questo argomento non riguarda il presente disegno di legge, con il quale si stabilisce che l'esame di abilitazione viene sostenuto in sede regionale. A questo proposito diciamo che forse sarebbe meglio che l'esame si svolgesse in sede universitaria invece che in sede di Provveditorato agli studi. Inoltre quando noi diamo la possibilità anno per anno di poter fare l'esame di abilitazione, riteniamo che non abbia più motivo di essere la disposizione transitoria di cui all'articolo 7. Effettivamente l'osservazione del relatore è giusta: accettato il principio che l'abilitazione si concede in seguito ad un accertamento, è assurdo che questa abilitazione non serva per i concorsi. Io ho studiato la materia ed ho preso contatto con molti insegnanti, i quali mi hanno detto che sarebbero ben lieti di avere l'abilitazione senza sostenere il relativo esame, ma altri che hanno ottenuto l'abilitazione sudata e faticata, non sono favorevoli all'articolo 7.

Siamo sempre stati e siamo favorevoli a tutte le disposizioni che tendono a sanare delle situazioni che, per effetto della guerra o della trascuratezza passata, hanno inciso sulla vita degli insegnanti e della scuola stessa — siamo stati, ad esempio, favorevoli all'immissione in ruolo di molti poveri professori che da tanti anni insegnavano, che avevano dimostrato di saper insegnare, che avevano dato tutto se stesso alla scuola solamente per vedere sfruttato il loro lavoro — purchè si diano i mezzi per sanarle. In questo caso quelli che, pur insegnando nelle scuole, non hanno potuto avere l'abilitazione soprattutto perchè non vi era l'esame di abilitazione hanno modo adesso di prendere l'abilitazione. Siamo sicuri che tutti gli insegnanti seri, che sono la grande maggioranza, che non hanno l'abilitazione non perchè non siano capaci di conseguirla, ma unicamente perchè l'esame di abilitazione non c'era o era costosissimo perchè bisognava recarsi a Roma dalle sedi più lontane, potranno ottenere l'abilitazione. Quando noi facciamo fare l'esame di abilitazione in ogni sede regionale, dove le distanze non superano i 100 o 200 chilometri, e prendiamo l'impegno di farlo svolgere ogni anno, non vedo la necessità di questa norma transitoria. D'altra parte per attenuare se mai un certo rigore si potrebbe sopprimere l'articolo 4, il quale dice che: « Coloro che in due sessioni consecutive non conseguano la idoneità negli esami di abilitazione sostenuti, non potranno ripeterli nella sessione immediatamente susseguente ». Quindi siamo favorevoli alla completa soppressione dell'articolo 7, perchè mantenendolo oltre tutto entrerebbero in una serie di discussioni da non finire più, in quanto vi sono di quelli che sostengono che l'insegnamento deve essere fatto nelle scuole di Stato, altri in quelle private, alcuni sostengono che l'abilitazione dovrebbe servire per il concorso, come sostiene anche il relatore Magri, altri sostengono che l'abilitazione non deve servire per il concorso, alcuni sostengono che sarebbe sufficiente che servisse per l'iscrizione all'Albo professionale ecc. Insomma entriamo in un tale ginepraio per cui perderemmo molto tempo ad approvare questo disegno di legge scontentando un po' tutti.

Propongo di togliere anche un'altra limita-

zione per facilitare sempre più l'effettivo conseguimento dell'esame di abilitazione; cioè propongo di eliminare l'anno di tirocinio, previsto nell'articolo 1, perchè in pratica non esiste e non farebbe che ritardare la possibilità di presentarsi subito dopo la laurea all'esame di abilitazione. In questa occasione voglio spezzare una lancia a favore dei giovani più preparati che escono dalle Università e che intendono conseguire l'abilitazione: perchè debbono aspettare un anno, quando potrebbero ottenerla subito? Riformare il criterio dell'esame di abilitazione non è possibile in questa sede; se ne potrebbe parlare in sede di modifica dei programmi degli esami di abilitazione; ma in questo momento possiamo formulare il voto che l'esame di abilitazione sia un accertamento di una determinata capacità didattica del laureato più che un esame di dottrina, che dovrebbe spettare all'Università; che verte perciò essenzialmente su materia pedagogica, ossia sulla capacità didattica di trasmettere quello che si è imparato. Si osserva che potrebbe essere necessario un anno di tirocinio, ma allora bisognerebbe fissare le condizioni del tirocinio e sorgerebbe la questione dell'assistente pagato nella scuola. Senza riformare i criteri che si debbono seguire negli esami di abilitazione non possiamo affrontare l'argomento di questa legge, per cui dico che questo anno di tirocinio è semplicemente perduto per i giovani laureati. Quindi propongo di togliere nell'articolo 1 le parole « da almeno un anno » per consentire l'esame di abilitazione ad uno studente che sia appena laureato.

Per ciò che riguarda l'articolo 3 proporrei di abolire la tassa di 4.000 lire, se vogliamo facilitare l'esame ai professori o, quanto meno, di ridurla al minimo. Proporrei anche di sopprimere l'articolo 4 per dar modo al laureato di ripetere l'esame di abilitazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Se dalla Commissione venissero accettati tutti questi emendamenti che sono marginali rispetto alla sostanza della legge, la quale è ottima, potremmo trovare rapidamente l'unanimità che riuscirebbe più difficile trovare qualora ci volessimo addentrare in problemi che esulano da questo progetto di legge oppure mettono in pericolo la serietà stessa dell'istituto dell'abilitazione concedendola con troppa

facilità a quelli che d'altra parte hanno modo di dimostrare la propria capacità nell'esame.

RUSSO LUIGI. Vorrei avere qualche chiarimento, non tanto sull'articolazione della legge quanto sui lineamenti che deve avere l'esame di abilitazione. Opportunamente il collega Roffi ha posto l'accento su questo punto: la legge non dice nulla sulla natura e le modalità dell'esame. L'esame di abilitazione non deve essere il solito esame a base di piccole domandine, di quisquiglie, di sottigliezze che si tramutano in una inutile, accademica superfluità e quel che è peggio tormentano i professori senza dare la vera misura della maturità e capacità dell'insegnante all'esercizio professionale. Di questo problema abbiamo spesso parlato, ne ha parlato tante volte il senatore Magri con la competenza che gli è propria, ma in questa sede occorre chiarire meglio che l'esame di abilitazione deve valutare la capacità del professore ad insegnare, deve valutare il lavoro che il professore ha compiuto nella scuola, soprattutto perchè il professore che si presenta all'esame di abilitazione porta con sé tutta l'opera compiuta nella scuola con la capacità documentata dalla esperienza, con le note informative dei risultati conseguiti. Per i dettagli della legge mi riservo di intervenire volta per volta in sede di esame degli articoli.

LAMBERTI. Mi pare vi sia un consenso di massima sulla sostanza di questo disegno di legge. D'altra parte le riserve fatte dal collega Roffi si riferiscono soprattutto all'articolo 7, il quale per molti riguardi può essere considerato come una norma transitoria di sanatoria di una situazione che è venuta a crearsi in una particolare contingenza e la cui approvazione o il cui rigetto pertanto potrebbero non incidere sulla valutazione complessiva del disegno di legge; io penso perciò che se non vi sono altre osservazioni di carattere generale si potrebbe passare all'esame degli articoli.

Occasionalmente vorrei dire che non consento con i dubbi e le riserve fatte dal collega Roffi, e non consento per quanto concerne l'articolo 1 appunto per le ragioni alle quali poco anzi accennava, sia pure con altro fine, il collega Russo. Anch'io sono convinto che l'esame

di abilitazione dovrebbe avere un carattere prevalentemente pratico di esplorazione, di accerciamento di attitudini all'insegnamento concreto piuttosto che di ripetizione di quelle che sono state le prove sostenute dal candidato durante il corso universitario. È appunto per questo motivo che io capisco e giustifico l'articolo 7; è appunto per questo motivo che io sono favorevole all'intervallo di tempo che questo disegno di legge stabilisce debba intercorrere, secondo il testo dell'articolo 1, tra il conseguimento della laurea e la presentazione del candidato agli esami di abilitazione, purchè si dia in questo intervallo l'effettiva possibilità ai candidati di fare delle prove pratiche di insegnamento ed eventualmente di dare prova della propria capacità attraverso questa esperienza. Io non so se l'approvazione di questo disegno di legge sia la sede adatta per affrontare un problema di così gran peso come è quello dell'eventuale istituzione di un assistentato volontario dei giovani laureati negli istituti di istruzione media. Affrontare qui il problema di striscio, stabilire le modalità di attuazione di questo assistentato, studiarne gli effetti, le reazioni che potrebbe avere nello svolgimento della vita scolastica, oltre che l'utilizzazione che i singoli potrebbero farne, mi sembra che non sia facile e nemmeno possibile. Penso però che una cosa si potrebbe fare eventualmente: integrare il disposto dell'articolo 1, che io sarei propenso ad approvare così come è, con un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a presentare un disegno di legge per l'utilizzazione in questo senso dell'intervallo che l'articolo 1 del disegno di legge prevede, tra il conseguimento della laurea e la presentazione dei candidati agli esami di abilitazione. Il Governo studi in concreto la possibilità di creare un assistentato volontario. Sarei del parere che questo assistentato dovesse essere volontario e che non dovremmo complicare in partenza questo problema col porci immediatamente l'eventuale prospettiva di un compenso da dare a coloro i quali facessero gli assistenti. So che le necessità sono molte, ma so anche che ci sono molti corsi universitari che durano fino a sei anni, sicchè chi si laurea in medicina è spesso costretto, dallo sviluppo del suo corso universitario, ad iniziare la professione dopo il ventiquattresimo

anno di età. Chi si laurea in matematica o in lettere, ossia in una di quelle discipline che immettono nell'insegnamento nella scuola secondaria, potrebbe perciò pazientare un anno dopo i quattro anni che sono stati necessari per il conseguimento della laurea ed iniziare così la professione a ventitrè invece che a ventidue anni. Qualcosa potrà sempre fare, mediante lezioni private o altre iniziative che gli permettano di tirare avanti.

GIARDINA. Concordo pienamente con quanto ha detto il collega Roffi. Dobbiamo tener presenti i principi generali prima di entrare nell'esame degli articoli. L'esame di abilitazione deve essere ben distinto dall'esame di concorso, altrimenti avremmo un semplice duplicato che servirebbe solamente a far perdere tempo ai giovani valorosi che non mancano nelle nostre Università.

L'esame di abilitazione deve significare una indagine sulla attitudine didattica del giovane. Ora questo disegno di legge offre la possibilità di vagliare queste attitudini didattiche? Ne dubito. L'idea del collega Lamberti di un assistentato volontario, prima dell'esame, in teoria può andare bene, ma in pratica risulterebbe un fallimento. L'assistentato non sarebbe altro che il rilascio di un diploma dato passivamente e che non corrisponderebbe ad un tirocinio effettivo compiuto dallo studente.

Se andiamo ai principi generali del nostro ordinamento scolastico vediamo che la legislazione italiana stabilisce che per avere un incarico nelle scuole medie occorre avere la abilitazione. Ma questa norma è stata superata nella realtà: oggi, studenti appena laureati hanno l'incarico. Questo significa aver ucciso in partenza l'esame di abilitazione. Questo del resto avveniva anche prima della guerra.

Dobbiamo porci perciò la domanda se sia necessario l'esame di abilitazione, soprattutto se teniamo presente un altro istituto scolastico, il periodo cioè di straordinariato, durante il quale il professore vincitore di un concorso è sottoposto ad esame didattico della capacità. Noi potremmo dare maggior serietà a questo istituto.

RUSSO SALVATORE. L'esame di abilitazione si deve fare. Circa l'articolo 1 sono d'accordo

con la proposta del collega Roffi di togliere le parole « da almeno un anno » rimandando la questione ad una successiva legge che stabilirà le norme precise per l'esame di abilitazione.

Circa l'articolo 4 non sono d'accordo con il collega Roffi perchè credo sia bene attenersi alle nostre tradizioni: quando in due prove consecutive l'aspirante è stato riprovato non potrà ripetere gli esami nella sessione immediatamente susseguente.

Certo questo esame di abilitazione non deve essere il solito esame di carattere teorico tendente soltanto ad accertare l'esistenza di un certo numero di cognizioni, come avviene negli esami universitari, ma deve avere un diverso carattere prevalentemente pratico.

Non sono poi d'accordo sull'assistentato volontario perchè sarebbe una cosa puramente formale. Ritengo piuttosto che, se organizzato bene, il tirocinio sarebbe la cosa più utile. Questo tirocinio potrebbe anche essere compiuto nella stessa Università, al terzo o quarto anno del corso di laurea. Io ricordo che prima della riforma Gentile erano perfettamente organizzati negli istituti magistrali e nelle scuole normali dei periodi di tirocinio che creavano effettivamente dei maestri valorosi.

Circa l'articolo 7 sono d'accordo con il collega Roffi di stralciarlo perchè potrebbe dar luogo a una enorme confusione.

BANFI. In fondo siamo andati a stuzzicare un nido di vespe che io vorrei far rientrare nel nido perchè effettivamente il disegno di legge è un piccolo provvedimento che tende a rimediare ad un singolo e determinato difetto della legislazione attuale. C'è uno stato di fatto che rende difficile e pesante l'abilitazione sia per i candidati sia per la stessa Amministrazione. Inoltre c'è un'altra considerazione da fare; gran parte dei difetti che attribuiamo agli esami di abilitazione o di concorso nascono dal numero straordinariamente alto dei candidati da esaminare. Se noi osserviamo le liste degli esaminatori vediamo che si tratta di cari ed illustri colleghi che non hanno certo minore capacità della nostra; ma dopo quattro, cinque, sei mila esami si trovano in condizioni di non saper più che cosa domandare.

A mio parere dobbiamo considerare questo disegno di legge soltanto sotto la prospettiva dello sdoppiamento della abilitazione dal concorso e del decentramento dell'esame stesso di abilitazione.

Si pone però la questione dell'articolo 1. Quando il collega Lamberti ha sollevato il problema di una preparazione professionale dei giovani ha sollevato un problema enorme e se quell'inciso dell'articolo 1 « da almeno un anno alla data in cui è indetta la relativa sessione » implica ed accentua la necessità di questa preparazione professionale, allora io dico che questo inciso è fuori posto perchè ci mancano e ci mancheranno per molti anni i mezzi per poter fornire ai giovani una seria preparazione professionale.

Io vorrei raccomandare alla Commissione la sorte dei giovani che escono dalle Facoltà destinate a produrre i futuri insegnanti. Che cosa fanno questi giovani? In realtà la carriera di insegnamento è chiusa da una serie di sbarre che non sono aperte dalle capacità del giovane, ma da una serie di condizioni di fatto. Lo studio scientifico è difficilissimo, non ci sono borse di studio, quindi essi si preparano a fare gli esami di abilitazione. Ma, cari colleghi, quando un giovane ha bisogno di lavorare accetta qualsiasi lavoro e quello che aveva appreso durante il periodo universitario lo va perdendo.

I colleghi dicono che gli esami di abilitazione debbono essere esami di capacità didattica nel senso pedagogico, ma ricordiamo che sono anche esami che debbono dimostrare che il giovane sa quello che deve insegnare. La cosa più grave non è la mancanza di metodo perchè il metodo lo si acquista con un po' di buona volontà, ma la mancanza di quelle conoscenze adatte all'insegnamento ed espote nelle forme che l'insegnamento richiede.

L'articolo 7 poi mi sembra essere un'aggiunta estranea al contenuto del disegno di legge. Inoltre implica una contraddizione perchè, mentre il disegno di legge stabilisce delle facilitazioni formali per l'esame di abilitazione in modo che nessuno possa sfuggire a questo controllo che la Costituzione richiede per tutte le professioni, apre la strada per una fuga che non è giustificata nè da condizioni obiettive nè

da condizioni soggettive. Sono d'accordo perciò con la proposta del collega Roffi tendente alla soppressione dell'articolo 7.

TIRABASSI. Mi pare che tutti siamo d'accordo sul carattere assolutamente pratico che deve avere l'esame di abilitazione. Effettivamente, per poter sostenere un esame pratico c'è bisogno di una certa preparazione, e appunto per questo la proposta del senatore Lamberti mi sembra accettabile; cioè lasciare l'articolo così com'è, lasciare questo anno di mora e nello stesso tempo impegnare il Governo a preparare una legge nella quale si dica come deve essere speso quest'anno. Il laureato che esce dall'Università ha poca pratica di scuola, ha bisogno perciò di un certo tirocinio che è necessario regolare.

GIARDINA. Ma di fatto sarebbero due anni.

DONINI. Mi pare che l'articolo 6 renda del tutto inutile la disposizione transitoria dell'articolo 7, perchè in seguito alle nuove modalità che verranno stabilite dall'onorevole Ministro si potranno modificare i sistemi di esame, in modo da non rendere troppo pesante la partecipazione all'esame di abilitazione a quegli insegnanti che dopo sei, sette anni di pratica sono già stati abilitati dalla vita.

I colleghi Tirabassi e Lamberti sono molto severi verso i giovani laureati e ritengono che occorra un certo periodo di tempo prima ch'essi possano presentarsi all'abilitazione, periodo in cui questi giovani non potrebbero far altro che fare gli scopini (come è avvenuto in qualche Amministrazione comunale) o accettare altri lavori tutti degnissimi, ma non certo coerenti con la loro vocazione d'insegnante, per poter vivere in attesa dei concorsi. Con questo articolo 7 invece essi danno gratuitamente agli uni quello che negano severamente agli altri. Con questo articolo, inoltre, noi scontentiamo tutti, prima di tutto perchè creiamo il pericolo serio di arrivare all'abilitazione di fatto di elementi non meritevoli; e in secondo luogo perchè potremmo cacciare altri docenti dalle scuole stabili, determinando tutta una serie di urti tra categorie e categorie. Non per nulla il Sindacato degli insegnanti medi non ha mai preso posizione su questo punto del pro-

getto, perchè sente che aprirebbe la via ad una vera e propria lotta di classe all'interno della categoria degli insegnanti. Ritengo che l'articolo 7 dovrebbe essere rimandato a quando si discuterà nel suo insieme il problema dello stato giuridico dei fuori ruolo, per tutte le Amministrazioni statali.

Non sono d'accordo, infine, con la proposta di affidare alle Università il compito di diventare sede d'esame per l'abilitazione, poichè il Provveditorato è su scala provinciale, più accessibile a tutti i candidati; costringendo i candidati a recarsi nelle sedi universitarie, specie nel Mezzogiorno, creeremmo, complicazioni di carattere economico.

CONDORELLI. Debbo fare alcune brevissime osservazioni. La prima è che ci sono troppi esami. La persona che si presenta ad un esame più difficile può essere dispensata dal presentarsi all'esame precedente. Non vedo la ragione dello sdoppiamento fra esame di abilitazione e esame di concorso altro che in una situazione transitoria. Ci sono molti giovani adesso che aspettano di presentarsi a questi esami, e, nella situazione attuale, non possono fare altro che presentarsi agli esami di concorso. È bene, in via transitoria, che si costituiscano queste Commissioni presso i Provveditorati in modo da smaltire l'arretrato, ma in via normale mi pare dovrebbe lasciarsi la libertà ai giovani di presentarsi al primo esame di sola abilitazione oppure direttamente agli esami di concorso. Così si fa anche nelle Università: nessuno ha mai pensato di rendere obbligatoria la libera docenza per presentarsi al concorso, che essendo un esame più difficile presuppone la prima.

Sono anche contrario a che si stabilisca un termine minimo. Non è esatto che i giovani manchino del tutto di avviamento pratico. Ormai è generalizzato nelle Università il sistema delle esercitazioni, per cui non vedo la ragione di questo periodo di contumacia di un anno.

Nell'articolo 1 del resto si dispone che vi debbano essere delle prove pratiche; vi saranno, e su questo punto mi sembra che la legge sia ben chiara.

Vorrei poi fare un rilievo sull'ultimo comma dell'articolo 7, che stabilisce una abilitazione

minore. Se questa abilitazione è ammessa, bisogna che sia utile per tutti i fini per i quali si intende conseguire un'abilitazione. È vero bensì che, se fosse accolta dalla Commissione la mia proposta, la discussione su questo punto dell'articolo 7 perderebbe interesse; ma se la Commissione si orientasse nel senso di rendere necessario questo esame di abilitazione per potersi presentare ad un concorso, mi sembrerebbe una esigenza assoluta sopprimere l'ultimo comma di tale articolo.

CARELLI. Chiedo scusa se mi intrometto in questa discussione. È evidente che con il presente disegno di legge si vuol favorire la sistemazione di coloro che sono in possesso di un titolo accademico, ma non si deve premere troppo la mano e pretendere eccessive prove di esame, come prima ha ben detto il collega Condorelli. Il titolo accademico ha anche un carattere professionale. Quando il laureando consegue la laurea, è già di per sé abilitato alla professione, altrimenti veniamo a sminuire il valore della laurea.

Evidentemente chi si laurea è abituato ad una attività culturale, che lo porta anche alla conseguenza di poter esprimere la sua cultura in modo che gli altri possano apprendere; occorre una certa pratica professionale, d'accordo, ma non sono necessarie tante prove di esame quante quelle previste dall'attuale provvedimento; prove che poi non significano nulla. Noi conosciamo, caro amico Russo, quale è il significato di un esame, anche se di abilitazione: è sempre questione di fortuna. La psiche del candidato è di una tale sensibilità, che molte volte l'impressione ottunde il cervello e l'elemento preparatissimo può, in determinati momenti, dare una prova negativa.

Io faccio dunque questa osservazione: è vero, la legge parla di esami, ma parla anche, all'articolo 7, di una agevolazione e inserisce l'elemento tirocinio nel campo della attività professionale. A mio parere tale periodo di tirocinio, previsto all'articolo 7 in cinque anni, è eccessivo, e potrebbe essere ridotto a tre anni perchè, se dopo tre anni un elemento non ha dimostrato particolare competenza nel campo dell'insegnamento, evidentemente vuol dire che non è un elemento preparato. È indispensabile però che l'abilitazione non

sia oggetto di esame, ma soltanto di una particolare prova pratica che deve essere giudicata da una Commissione, sia essa provinciale sia regionale sia nazionale; l'importante è che il candidato sia valutato soltanto attraverso un'attività di tirocinio, una attività pratica, e non attraverso un esame, che non esprime la realtà della preparazione culturale del candidato stesso.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore, desidero sul tema del proposto tirocinio aggiungere alle considerazioni svolte dai vari colleghi una breve osservazione di portata pratica, della quale il relatore potrà, se crede, tener conto nella sua risposta. Se veramente avessimo nei ruoli numerosissimi professori provetti, potrebbe sembrare opportuna la proposta del tirocinio. Ma la realtà è che moltissime scuole sono affidate non a provetti insegnanti, ma a giovani supplenti, a volte incapaci di assolvere al loro compito, a volte inesperti. Il fenomeno è particolarmente grave nell'Italia meridionale e data da decenni. Così stando le cose, è evidente che, a parte gli inconvenienti già rilevati nel corso della presente discussione ed altri che sarebbe facile aggiungere, il tirocinio verrebbe meno a quella finalità per la quale è proposto.

Forse potrebbe sembrare opportuno tornare alle esercitazioni di magistero, che si svolgevano alcune decine di anni fa durante i quattro anni di studi universitari, studianone però accuratamente l'ordinamento e il funzionamento, nell'intento di ovviare a quegli inconvenienti, in vista dei quali le dette esercitazioni magistrali furono soppresse. Il ritorno, mutata forma, a quelle esercitazioni potrebbe essere possibile oggi che le cattedre hanno gli assistenti, che potrebbero anche fuori delle ore d'insegnamento obbligatorie per il titolare, collaborare con i titolari delle cattedre nell'avviare i giovani alla pratica dell'insegnamento.

Circa l'articolo 7, vorrei pregare il relatore di precisare se egli intende che si conceda l'abilitazione anche a coloro che si sono laureati fino al 1940, quando gli esami di concorso per l'abilitazione venivano regolarmente espletati.

Una delle finalità di questo progetto di legge è di smaltire la massa di giovani che

intendendo dedicarsi all'insegnamento hanno urgente bisogno di conseguire l'abilitazione.

Per accelerare il conseguimento dell'abilitazione, si propone di ricorrere a Commissioni decentrate presso i Provveditorati agli studi. Vorrei far presente che le Commissioni decentrate presso i Provveditorati agli studi (ch'io auguro siano comunque in modesto numero) daranno luogo ad una forte disparità di criteri. È bene che ciò sia tenuto presente. È vero che neppure le « Commissionissime », come si chiamano quelle ministeriali, formate di decine di membri, presentano talvolta l'augurabile unità di giudizio. Però in quelle Commissioni ministeriali un certo collegamento è rappresentato dal presidente e un frequente scambio di criteri è sempre possibile per eliminare le più grosse disparità. Il presidente potrà spiegare la sua autorità per introdurre temperamenti a condurre il lavoro con omogeneità. Quando viceversa vi fossero delle Commissioni regionali, o presso i Provveditori, è evidente che non vi sarebbe modo alcuno per evitare disparità anche gravissime, di giudizio. E se teniamo presente che i criteri con cui si conferiscono le lauree presentano assai spesso grosse disparità di valutazione, si potrebbe fondatamente temere che alla iniziale disparità della laurea si verrebbe ad aggiungere anche l'altra dell'abilitazione. A volte mi domando, in vista di quanto precede, se per avventura non si potrebbe far ricorso ad una unica prova scritta scelta dal Ministero, da eseguirsi contemporaneamente nelle diverse sedi, i cui elaborati potrebbero essere corretti da una unica Commissione centrale. Di questa idea non ritengo di fare formale proposta, da sottoporre alla vostra discussione. Ma essa potrebbe in altro momento essere riesaminata, forse, io penso, opportunamente; chè essa presenterebbe il vantaggio dell'unità del giudizio.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ci vorrebbero dieci anni perchè questa Commissione centrale completasse il suo lavoro !

PRESIDENTE. Non lo ritengo, soprattutto se le Commissioni, meglio retribuite, lavorassero con continuità e con energia, e non,

come ora accade, ad intervalli, spesso lunghi, di tempo, o addirittura a singhiozzo. E non lo ritengo, anche perchè pochissimi saranno i concorsi per abilitazione ai quali si presenteranno più migliaia di candidati. Ma, ripeto, non intendo per ora fare di questa mia riflessione una formale proposta.

MAGRÌ, *relatore*. Preliminarmente, dirò che dissento da quanto ha detto il collega Banfi, che cioè questo disegno di legge abbia una portata molto limitata; a me sembra invece che esso abbia una portata rilevante, in quanto viene ad apportare una prima notevole riforma nel campo della nostra scuola. Noi veniamo veramente a riformare l'istituto dell'abilitazione all'insegnamento; dopo circa trent'anni di esperienza, noi raccogliamo i primi frutti, venendo incontro alle esigenze che da più parti sono state fondatamente affermate, diamo una nuova forma all'istituto dell'abilitazione. Naturalmente ci troviamo sempre di fronte a quelle difficoltà cui ho avuto altra volta occasione di accennare: il perfetto esame purtroppo non è possibile; non è possibile trovare la perfezione su questa terra neanche in questo campo, soprattutto anzi — direi — in questo campo.

Il nostro Presidente ha accennato ai pericoli della disparità di giudizio; ritengo che tali pericoli non si possano eliminare, perchè, se anche si riuscisse ad eliminare la pluralità di Commissioni — il che non è possibile — questa disparità di giudizio permarrrebbe sempre tra la Commissione del 1954 e la Commissione del 1955 o del 1956. Siamo uomini, ed è inevitabile che queste diversità ci siano.

Purtroppo l'esperienza degli esami di concorso che si stanno svolgendo dimostra che accade così: le Commissioni, che devono esaminare migliaia e migliaia di candidati, si dividono in Sottocommissioni, ed avviene praticamente che il Commissario che si occupa degli esami orali non è lo stesso che ha corretto la prova scritta; io so di Commissari i quali hanno rinunciato a guardare gli scritti quando si sono trovati di fronte a casi, non infrequenti, di candidati che agli orali avevano fatto una brillante figura, mentre avevano riportato un giudizio bassissimo nella prova scritta, o viceversa.

Dirò poi, non come relatore, ma come membro di questa Commissione, che sono perfettamente d'accordo con i colleghi che hanno sostenuto il carattere pratico che deve avere la prova di abilitazione; sono d'accordo però anche con il collega Banfi sul fatto che il candidato non deve dimostrare soltanto una attitudine puramente generica ed astratta, la capacità di parlare e di esporre, ma di parlare su una determinata materia e di esporre un particolare argomento. Esprimo dunque la mia opinione personale, che è questa. Io vedrei l'esame di abilitazione svolto praticamente così: per l'abilitazione, ad esempio, all'insegnamento delle materie letterarie, il candidato viene messo dinanzi ad un compito di latino o di italiano, che deve correggere in presenza della Commissione, dimostrando di saper trovare gli errori e sostituirvi le forme esatte, e dare un giudizio preciso su quel lavoro.

Io sono poi favorevole all'esperimento pratico della lezione, in quanto ritengo che, ai fini della abilitazione, l'esperienza dell'insegnamento debba molto giovare; ed ecco perchè sarei d'accordo, in tesi, sul tirocinio, che, come ebbi a dire nella precedente discussione, io intenderei così: il giovane laureato, se intende dedicarsi all'insegnamento, presenta una domanda al Provveditore, ed il Provveditore lo assegna ad un insegnante, naturalmente provetto; per fortuna i professori titolari con una certa anzianità di servizio non sono in numero così scarso da rendere impossibile la distribuzione tra di essi di questi assistenti volontari.

Sono d'accordo con il collega Banfi nell'affermare che, se veramente si ha l'intenzione di creare l'istituto del tirocinio, questo anno di intervallo tra la laurea e l'esame di abilitazione ha una sua giustificazione; sarebbe difficile, dopo aver varato la legge sull'abilitazione senza tale intervallo, introdurre poi il principio del tirocinio e quindi dell'intervallo. Ma questo anno deve essere utilizzato perchè il giovane possa fare pratica di insegnamento nella scuola; se tale intenzione non c'è, francamente sarei favorevole a sopprimere tale intervallo, che starebbe a significare soltanto che l'Università non ha saputo fornire al giovane la preparazione necessaria e che

questi ha bisogno di un altro anno per studiare per conto suo e per colmare le lacune che l'insegnamento universitario ha lasciato nella sua preparazione.

Per ben intendere lo spirito del presente disegno di legge, dobbiamo tener presente che, separando l'abilitazione dal concorso, noi intendiamo affermare anzitutto che l'esame di abilitazione deve avere un carattere diverso dall'esame di concorso: deve essere una indagine generica sulla attitudine professionale, e non, come il concorso, sulla specializzazione e sulla profondità di cultura del candidato in determinate materie.

Io ho insistito nella mia relazione su questo punto messo in rilievo anche dall'onorevole Presidente; l'abilitazione per gli insegnanti ha avuto durante questo trentennio, un carattere stranamente diverso da quella per tutti gli altri esercizi professionali, perchè, mentre il laureato in medicina doveva affrontare un esame di abilitazione per diventare medico e quindi per l'esercizio più largo della professione medica, e altrettanto era disposto per gli ingegneri e per i laureati in altre Facoltà, invece per gli insegnanti l'abilitazione è stata spezzata in circa cento tipi diversi.

Ora, è chiaro che l'attuale provvedimento tende a fissare le premesse proprio di questo principio: che la abilitazione corrisponda alla laurea. Se un candidato ha la laurea in lettere, l'abilitazione deve significare che egli può insegnare le materie letterarie; se ha la laurea in matematica o fisica, l'abilitazione deve significare che può insegnare matematica, fisica e materie affini in tutti gli ordini di scuole; e lo stesso si dica per i laureati in scienze naturali e così via.

Con ciò rispondo alle osservazioni sullo sdoppiamento, in quanto l'abilitazione diventa veramente una cosa ben diversa dal concorso. Tra l'altro, all'abilitazione concorrono tutti coloro che intendono insegnare, sia nelle scuole di Stato, sia privatamente, sia in scuole pareggiate, mentre ai concorsi si presentano soltanto coloro i quali intendono concorrere ad una cattedra in una scuola di Stato.

Se noi accettassimo — e conviene riflettere bene prima di farlo — la proposta del senatore Condorelli, che cioè un candidato si possa presentare al concorso senza aver prima

sostenuto la prova di abilitazione, la conseguenza sarebbe che se questi vince il concorso prende la Cattedra, ma se non vince non consegue l'abilitazione. Non è possibile ammettere il duplice valore di abilitazione e di conquista della Cattedra nel concorso.

Faccio osservare poi al collega Carelli che il principio dell'abilitazione è contenuto nella Costituzione e non è quindi possibile abolirlo.

In quanto all'articolo 7, debbo riconfermare la mia posizione. Anzitutto, sembra che la Commissione sia d'accordo sul fatto che l'esame di abilitazione debba essere un accertamento di attitudine all'insegnamento; riteniamo anzi che il migliore esame di abilitazione sarebbe quello che potrebbe scaturire da una Cattedra, da una esperienza di insegnamento. Ma questi insegnanti di cui all'articolo 7 hanno già fatto questa pratica per cinque anni, e ve ne sono alcuni che hanno insegnato per dieci anni; se ci riferiamo al caso delle lauree anteriori al 1940, arriviamo a professori che hanno insegnato per quattordici anni. Come si fa a dir loro: « tu hai insegnato per quattordici anni, i titoli di studio che hai rilasciato durante questi anni sono validi, ma il tuo insegnamento non è valido, e voglio ora sottoporli ad un esame per vedere se sei o non sei capace di insegnare »? Purtroppo ogni anno abbiamo approvato la legge sulle abilitazioni provvisorie per medici, ingegneri e professionisti di altro genere, per i quali si verifica in atto questa situazione; ma tutti siamo convinti che queste abilitazioni provvisorie dovranno ad un certo momento diventare definitive, perchè non è possibile sottoporre ad un esame di abilitazione, per vedere se è capace di fare il medico, un uomo che esercita la professione, poniamo, da dieci anni, e che può essere diventato medico condotto o essersi affermato nel campo scientifico; quando si creano tali situazioni, bisogna accettarne le conseguenze.

Aggiungerò un'altra cosa: che, se noi non approvassimo l'articolo 7, metteremmo questo rinnovato istituto dell'esame di abilitazione nella condizione di dovere nei primi anni funzionare male, in quanto si rovescerebbe inevitabilmente sulla Commissione questa massa di migliaia di insegnanti che, per un motivo o per l'altro, non hanno fino ad ora affrontato

o superato l'esame di abilitazione nella forma attuale.

Faceva osservare il senatore Donini che in questo modo noi veniamo a creare delle pericolose rivalità nella scuola. Non è esatto, perchè praticamente si verifica quello che avviene quando tutti si alzano sulla punta dei piedi e vedono quel che vedevano prima, quando stavano più comodi: noi mettiamo tutti nella stessa condizione, e gli insegnanti di cui all'articolo 7 saranno abilitati con il punteggio minimo, come è logico, sicchè non saranno in grado di danneggiare altri che eventualmente si trovassero già nel pubblico insegnamento.

Per tutti i motivi esposti, ritengo opportuno mantenere l'articolo 7, tanto più che in esso viene stabilita espressamente una prova, e non soltanto una ispezione, e si richiama l'articolo 6 nel senso di delegare il potere esecutivo a stabilire le forme di questa prova.

Si tratta, in altri termini, di sanare una situazione venutasi a determinare in questo dopoguerra, che interessa molte migliaia di insegnanti. Si farà in modo di non recare alcun pregiudizio a coloro che hanno già sostenuto un esame di abilitazione e quindi hanno acquistato titoli che, in ogni caso, saranno titoli superiori, ma è necessario evitare che l'esame di abilitazione nella sua nuova forma possa, al suo primo esperimento, restare sopraffatto da questa massa di lavoro arretrato e tranquillizzare inoltre tutti questi insegnanti che, dopo tanti anni di insegnamento, aspirano almeno a veder riconosciuta la propria capacità di insegnare ed a conseguire una certa tranquillità.

Sono d'accordo, si intende, con i senatori Condorelli, Donini, Roffi ed altri sulla proposta di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 7, perchè questa abilitazione valutata con punteggio minimo deve poter ammettere all'esame di concorso. Sarebbe veramente strano riconoscere agli interessati la capacità di insegnare, ma non quella di affrontare un esame di concorso.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. A me sembra, in sostanza, che, salvo qualche riserva da parte di alcuni onorevoli senatori, tutta la Commissione sia concorde

nel giudicare favorevolmente i principi ai quali si ispira il presente disegno di legge. Tali principi sono sostanzialmente tre: la scissione dell'esame di abilitazione dall'esame di concorso, il decentramento dell'esame di abilitazione e la riduzione del numero dei tipi di esame.

È evidente che l'esame di abilitazione professionale non può essere soppresso come desidererebbe il senatore Carelli, per la ragione che ha già così esaurientemente indicata il relatore: c'è la prescrizione costituzionale per cui l'esame di abilitazione fa parte dell'ordinamento vigente ed è considerato indispensabile per l'esercizio della professione. Nell'articolo 33 della Costituzione è detto infatti: « È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale ». Non è dunque possibile insegnare se non si è abilitati. Si tratta di vedere se questo esame di abilitazione debba essere fatto a parte, come si sostiene con il presente disegno di legge, oppure nell'occasione dei concorsi a Cattedre di scuole secondarie.

Io concordo pienamente con quanto ha detto il senatore Condorelli e col riferimento che egli ha fatto con quanto accade nell'ordine universitario. Ricordo al senatore Condorelli che vi è qui una esigenza pratica da tenere presente: questa legge, tra gli altri compiti, ha anche quello di evitare che l'afflusso agli esami di concorso per Cattedre di scuole secondarie continui ad essere così elevato come è stato fino ad ora, il che rende difficile e poco serio l'espletamento dei concorsi stessi.

Quando avremo distinto la prova di abilitazione da quella di concorso, avremo fatto sì che il numero degli aspiranti ai concorsi a Cattedre si riduca a limiti ragionevoli e quindi i concorsi possano essere espletati con rapidità e serietà.

Ciò non si eviterebbe, evidentemente, se noi ammettessimo alle prove di esame di concorso anche coloro che non sono abilitati, perchè si riprodurrebbe il medesimo fenomeno che è già in atto.

Quindi, credo che il principio debba e possa essere accettato perchè rappresenta veramente un vantaggio per la scuola.

Restano alcune questioni di carattere particolare che sono state qui sollevate, delle quali la prima è quella relativa all'articolo 1, sull'anno di attesa prima di adire alla prova di abilitazione.

Dalla relazione che accompagna il disegno di legge risulta che la ragione alla quale si è ispirato l'onorevole proponente è quella di far sì che abbia luogo un tirocinio prima dell'esame di abilitazione professionale. Per questo tirocinio mi risulta che non sono stati compiuti gli studi necessari presso gli uffici del Ministero, e pertanto non so ancora che specie di tirocinio debba essere e come esso si debba compiere, se cioè si tratti di particolari esercitazioni pratiche da compiersi nelle Università o in quei tali Magisteri che esistevano una volta presso le Facoltà di lettere e filosofia.

Non vedo quindi perchè debba essere mantenuto nell'articolo 1 l'inciso « da almeno un anno ». È evidente che, quando si stabiliranno le norme per il tirocinio, queste norme dovranno essere approvate con legge, e in quel caso si potrà ripristinare questa dizione.

Pertanto, se la Commissione lo ritiene opportuno, l'inciso che ho testè richiamato potrebbe essere soppresso.

Quanto al disposto dell'articolo 3, cioè alla tassa di 4.000 lire per gli esami di abilitazione professionale, io vorrei pregare l'onorevole senatore Roffi di rammentare che questo articolo 3 è collegato con l'articolo 8 del disegno di legge, il quale dice: « Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alle eventuali maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge, si provvede con le entrate derivanti dalla applicazione del precedente articolo 3 ».

Pertanto, qualora l'articolo 3 venisse soppresso, noi non potremmo approvare il disegno di legge senza sentire in proposito il parere della Commissione finanze e tesoro.

Resta infine la questione inerente l'articolo 7, questione molto controversa. Dico senz'altro apertamente che l'ufficio competente non è molto favorevole a questo articolo perchè ritiene che esso incida sull'attuale ordinamento degli studi. Infatti, l'appunto che mi è stato preparato e che ho qui sotto gli occhi, dice: « Il beneficio, mentre trova il plauso, naturalmente, di coloro che verranno ad approfittarne,

incontra l'ostilità degli altri che si presumono danneggiati e in genere delle correnti che vi scorgono una deroga, sia pure parziale, ai principi di restaurata serietà della scuola ».

Io però mi rendo ben conto delle ragioni che sono state così opportunamente messe in evidenza dal senatore Magrì e che hanno ispirato questa norma, con la quale, in sostanza, si intende sanare una situazione di fatto, deplorabile, ma esistente. Comunque intendo rimettermi a ciò che vorrà decidere la Commissione; però sono d'accordo anch'io che qualora l'articolo 7 dovesse essere mantenuto, sarebbe opportuno sopprimere il secondo comma con il quale si impedisce a questi abilitati di presentarsi a concorsi per Cattedre di scuole secondarie. È evidente che se l'abilitazione viene concessa, essa deve avere pieno effetto giuridico e non è possibile limitarne la portata. Ragioni di principio indurrebbero piuttosto a consigliare la soppressione dell'articolo 7; ma se l'articolo viene mantenuto, ritengo che debba accogliersi la proposta del relatore e quindi sopprimere quel divieto che il secondo comma contiene.

RUSSO LUIGI. Circa la natura dell'esame, onorevole Ministro, non ci dice nulla? Quale dovrebbe essere il criterio informatore?

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo dice la stessa relazione che accompagna il disegno di legge: gli esami saranno ispirati al principio dell'accertamento della idoneità, della capacità professionale del candidato e non debbono essere una ripetizione degli esami già sostenuti nelle aule universitarie. Le norme dovranno essere stabilite con decreto presidenziale, come dice l'articolo 6, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore e su deliberazione del Consiglio dei ministri. Queste norme — posso assicurarlo fin d'ora — saranno oggetto di attento studio affinché il risultato delle prove di esame si avvicini quanto più è possibile a quello che è lo scopo che si vuole raggiungere, cioè l'accertamento dell'idoneità professionale.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media si consegue mediante esami di Stato, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso di laurea o diploma da almeno un anno alla data in cui è indetta la relativa sessione.

Gli esami hanno luogo annualmente presso i Provveditorati agli studi, che sono di volta in volta indicati nell'ordinanza ministeriale che indice la sessione, e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme che saranno stabilite per le varie discipline, tipi e gruppi di insegnamento, ai sensi del successivo articolo 6.

CARELLI. Capisco che la Costituzione si oppone alle considerazioni che ho già avuto modo di esprimere, ma la Costituzione non prescrive quale tipo di prova debba essere scelto. Pertanto mi permetto di presentare a questo articolo un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole « da almeno un anno », e ad aggiungere alla fine del primo comma le altre: « o dopo tre anni di insegnamento in seguito all'esito favorevole di una prova pratica che accerti le capacità didattiche del candidato ».

Di conseguenza, evidentemente, propongo anche la soppressione dell'articolo 7.

ROFFI. Io propongo formalmente, visto che siamo tutti d'accordo, la soppressione delle parole « da almeno un anno » nel primo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 con la soppressione delle parole « da almeno un anno » proposta dal senatore Roffi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dovrei ora mettere ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Carelli.

ELIA. Io vorrei domandare al collega Carelli come può un laureato insegnare per tre anni se non ha l'abilitazione.

CARELLI. Voi avete escluso completamente dalla vostra considerazione una categoria di almeno centomila insegnanti che si trovano in una situazione del tutto speciale.

Ma se è così, onorevoli colleghi, chiudiamo pure le Università o diversamente diamo un valore più concreto alla laurea; è inutile continuare in una discussione che diventa penosa e che opprime, in un certo senso, il diritto di coloro che hanno sostenuto una lunga fatica culturale.

RUSSO LUIGI. Ho l'impressione che il collega Carelli abbia anticipato all'articolo 1 un emendamento, che, semmai, avrebbe dovuto proporre all'articolo 7.

LAMBERTI. Anzitutto se mi permette il collega Carelli, io vorrei, a titolo interpretativo dell'emendamento da lui presentato, soddisfare alla richiesta di chiarimenti avanzata dal collega Russo Luigi.

Se ho ben capito, la portata della proposta del senatore Carelli sarebbe questa: sopprimiamo l'articolo 7 di questo disegno di legge e rendiamo permanente il criterio che l'articolo 7 stesso oggi introduce con carattere di norma transitoria volta a sanare una situazione che si è venuta determinando negli anni di guerra; ovvero, così come è accaduto durante gli anni di guerra, che dei semplici laureati siano stati cioè immessi nell'insegnamento in scuole statali e non statali, facciamo anche in avvenire: un individuo, per il fatto stesso che è laureato, deve trovar posto, sia pure come supplente o incaricato temporaneo, nelle scuole, per dare prova delle sue capacità professionali. Una volta che, per un periodo di tre o cinque anni, quello che sarà stabilito, avrà dato prova positiva circa la sua idoneità, noi valutiamo questa esperienza pratica che il laureato ha fatto e lo immettiamo senz'altro nell'insegnamento.

Chiarito questo, il primo rilievo che vorrei fare è il seguente: mi sembra difficilmente conciliabile con il principio costituzionale già più volte ricordato questa prassi che noi dovremmo introdurre nella scuola, perchè di fatto e di diritto noi immetteremmo nell'insegnamento degli individui che hanno solo la laurea, mentre questa, come noi sappiamo,

non è un titolo che conferisca l'abilitazione all'insegnamento. E questa è norma costituzionale.

Inoltre noi dovremmo modificare la legislazione ancora oggi vigente, secondo la quale non si può presentare domanda per essere assunti come supplenti od incaricati nelle scuole se non si è prima conseguito il titolo di abilitazione. E solo in via di deroga eccezionalissima in questi ultimi anni, dato che ormai non c'erano più abilitati in numero sufficiente a soddisfare le esigenze pratiche della scuola, si è accettata ufficialmente anche la domanda di coloro che erano soltanto laureati, facendo una graduatoria di merito.

CARELLI. Questa eccezione non può diventare permanente ?

LAMBERTI. Questa eccezione sarebbe incostituzionale, senza contare che praticamente non sarebbe possibile. Mi dicono che una prassi del genere vigesse nell'Impero austro-ungarico, ed anche con buoni risultati: i laureati erano inviati ad insegnare nelle scuole e dopo un certo numero di anni venivano confermati definitivamente o respinti, a seconda che l'esito dell'esperimento era positivo o negativo. Ciò però era possibile per una sola ragione: perchè il numero degli aspiranti all'insegnamento era molto limitato e la scuola aveva una capienza sufficiente. Ma, oggi come oggi, in Italia, a prescindere da difficoltà di ordine costituzionale, non c'è nessuna possibilità pratica per la scuola di assorbire i neo-laureati. Ed allora cosa ne facciamo di questa gente ? Anche se fosse possibile costituzionalmente accoglierli nella scuola, questi giovani laureati non troverebbero posto, in quanto in determinate discipline ci sono persino degli abilitati che non riescono a trovare una supplenza. Dobbiamo allora affidarci alla fortuna, al caso ? C'è, ad esempio, il neo laureato che, trovandosi ad aver fatto domanda di supplenza in una provincia dove per caso c'è una certa carenza di insegnanti di quella determinata disciplina, trova il posto; mentre un altro in una provincia satura il posto non lo trova, per cui dovrà stare lì ad aspettare che si istituiscano nuove scuole o che addirittura muoia qualcuno dei titolari per potere un bel giorno

cominciare la sua carriera nell'insegnamento, la quale condiziona la sua abilitazione futura.

Pertanto io ritengo che, per ragioni di ordine giuridico, perchè cioè la Costituzione si oppone, e per ragioni di ordine pratico, perchè non è possibile accogliere nelle scuole tutti i neo-laureati i quali domandassero eventualmente di compiere questo esperimento triennale, noi non possiamo accogliere l'emendamento proposto dal collega Carelli.

CARELLI. Signor Presidente, constatato che il mio emendamento non trova il favore della Commissione, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite presso i Provveditorati agli studi delle sedi in cui si svolgono gli esami e sono composte di professori di Università o istituti universitari e di presidi e insegnanti di istituti di istruzione media. Di esse fa parte altresì un abilitato iscritto negli albi provinciali degli insegnanti medi.

Ai componenti la Commissione spetta il compenso stabilito dagli articoli 5 e seguenti della legge 4 novembre 1950, n. 888.

BANFI. Il nostro Presidente poco fa ha posto il problema della difficoltà di una uniformità di giudizio da parte delle varie Commissioni regionali o provinciali. Io penso che già attualmente, data la divisione in Sotto-commissioni, si verifichi questa disparità di giudizio, e, d'altra parte, penso che si tratti di uno di quegli inconvenienti ai quali difficilmente ci si può sottrarre.

PRESIDENTE. Io ho posto il problema per portare qui l'eco di critiche e discussioni av-

venute fuori dell'Aula e per dar modo all'onorevole relatore e all'onorevole Ministro di esprimere la loro opinione.

BANFI. La mia vera preoccupazione è questa: secondo il disposto dell'articolo 2, i professori di Università o di istituti universitari che compongono le Commissioni giudicatrici sono i professori della stessa sede, per cui gli esaminati sono in fondo gli scolari di quegli stessi professori, il che crea una situazione dannosa alla serietà dell'esame stesso, in quanto, a mio avviso, viene a mancare quel giudizio obiettivo ed indipendente che si creerebbe se i professori universitari o di istituti universitari non fossero della regione o della provincia stessa. Questo, mi pare, darebbe una maggiore garanzia all'esame.

RUSSO LUIGI. Con l'espressione «insegnanti di istituti di istruzione media», si intende parlare di insegnanti di ruolo?

MAGRÌ, *relatore*. Anzitutto vorrei rilevare che quando al primo capoverso dell'articolo 2 si dice che le Commissioni giudicatrici sono costituite presso i Provveditorati agli studi, è implicito che esse sono costituite dal Ministro. Comunque, a scanso di equivoci, non sarebbe male dirlo esplicitamente nell'articolo.

In secondo luogo vorrei osservare che è errato parlare, come si è fatto qui parecchie volte, di Commissioni regionali o provinciali: le Commissioni sono costituite dal Ministro, il quale, volta per volta, nel determinerà il numero e la sede con sua ordinanza. Pertanto si può parlare al massimo di Commissioni circoscrizionali.

Sarei anche d'accordo circa le osservazioni avanzate dal collega Banfi, che cioè i professori dovrebbero essere estranei alla sede e pertanto, non sarei contrario a stabilire il principio in modo inequivocabile emendando l'articolo, attraverso una aggiunta alla fine del primo comma.

BANFI. Lei vorrebbe applicare lo stesso principio anche per i Presidi e gli insegnanti di istituti di istruzione media?

MAGRÌ, *relatore*. Senz'altro. Se il principio di estraneità alla sede è stato adottato anche

per gli esami di Stato per il conseguimento del diploma di maturità classica, scientifica e magistrale, è opportuno adottarlo anche in questo caso poichè in tal modo gli insegnanti restano più liberi da pressioni e fastidi di ogni sorta.

BANFI. In tal caso, allora, occorre specificare meglio. Non basta che i professori siano estranei alla sede, cioè alla città in cui l'esame di abilitazione ha luogo; è necessario che siano estranei alla circoscrizione a cui appartengono gli esaminati. Infatti, poniamo che ci sia, per esempio, una sede di esami che comprenda le città di Messina e Catania, sede che è posta a Catania: i professori di Messina potrebbero intervenire.

MARTINO. *Ministro della pubblica istruzione*. Io ritengo che gli emendamenti cui ha fatto cenno l'onorevole relatore siano superflui, anzitutto perchè le Commissioni non possono non essere nominate dal Ministro (ed infatti l'articolo dice che sono nominate «presso i Provveditorati», e non «dai Provveditori»), e, in secondo luogo, perchè il principio dell'estraneità dei componenti la Commissione è già in atto e vale per tutte le forme di esami di Stato, e pertanto anche per quelli di abilitazione professionale: è stato sempre così e sarà sempre così. È evidente, quindi, che il Ministro nominerà in una determinata circoscrizione dei professori che non abbiano insegnato e che non insegnino in quella circoscrizione.

Comunque, se la Commissione è dell'avviso che il concetto vada meglio chiarito con un apposito emendamento, io dichiaro di non avere difficoltà ad accettarlo.

MAGRÌ, *relatore*. Dopo i chiarimenti del Ministro credo sia opportuno lasciare l'articolo così come è.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi. (*È approvato*).

Art. 3.

Gli aspiranti all'abilitazione devono corrispondere all'Erario una tassa di ammissione

agli esami nella misura di lire 4.000, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132.

Il senatore Roffi ed il senatore Donini propongono un emendamento sostitutivo tendente a ridurre la tassa da lire 4.000 a lire 2.000.

Qualora i presentatori insistessero nell'emendamento, occorrerebbe sospendere la discussione per chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

DONINI. Dalla relazione del ministro Segni a questo disegno di legge notiamo che il carico massimo per lo Stato è di 1.920 lire. Mi sembra quindi il caso di non caricare su questi giovani già oberati da tante spese un supplemento di 2.000 lire che andrebbero a coprire spese di altro genere.

PRESIDENTE. Le categorie dei professori commissari hanno chiesto un aumento e se non si procederà ad aumentare le indennità non avremo più professori che accettino di far parte di queste Commissioni. In ogni modo ricordo che bisogna sottoporre alla Commissione finanze e tesoro qualunque emendamento che importi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata.

MAGRÌ, *relatore*. Sono contrario all'emendamento proposto per le ragioni accennate dal Presidente. Attualmente la tassa di abilitazione si paga e poichè l'abilitazione come abbiamo visto è spezzettata avviene che i candidati concorrano a numerose abilitazioni e siano costretti a pagare molto di più di quanto non pagherebbero con questa legge.

La legge stabilisce, ad esempio, che un professore laureato in lettere possa conseguire anche dieci abilitazioni l'una diversa dall'altra; così i candidati che cercano di giocare il numero massimo di carte sono costretti a pagare molte tasse. Quindi queste 4.000 lire rappresentano una economia di fronte alla somma che attualmente spendono i candidati. Aggiungo poi che 2.000 lire di differenza non rappresentano un sacrificio molto notevole. D'altra parte è a tutti noto il malcontento vivissimo e giustificatissimo dei Commissari di concorsi o di esami per le retribuzioni che sono assai inadeguate. Molti perciò cercano di

evitare questo compito e quelli che lo accettano lo accettano per senso del dovere. Mettiamoli in condizioni migliori, senza con questo dover ricorrere a note di variazioni o alla Commissione finanze e tesoro.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non so fino a che punto il calcolo della spesa per ogni candidato, cui fa cenno la relazione, possa considerarsi rispondente alla realtà. È evidente anche dal tono della relazione che la preoccupazione del presentatore del disegno di legge è quella di non trovare opposizione da parte del Tesoro. Qui è calcolata una certa cifra per candidato sia per la prova scritta che per quella orale, ecc. ma in realtà non è in questo modo che vengono dati i compensi ai membri delle Commissioni giudicatrici cui bisognerà pagare le diarie (dato che abbiamo affermato il principio della estraneità) e le spese di viaggio. Non saprei proprio se e fino a che punto la previsione di 1.920 lire sia corrispondente a quella che sarà la realtà. Ritengo opportuno approvare l'articolo così come è, tanto più che la cifra di 4.000 lire non è esagerata. Tuttavia, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

ROFFI. Dopo i chiarimenti del relatore e del Ministro non insisto sul mio emendamento. Voglio però far rilevare che non mi sembra un buon principio quello che l'esaminatore debba essere pagato con i soldi del candidato. Il candidato dovrebbe addirittura adire gratuitamente un esame. Sono il primo ad augurarmi che gli esaminatori siano meglio retribuiti, ma ritengo che lo Stato abbia il compito di offrire ai cittadini che siano in possesso di laurea la possibilità di accedere gratuitamente all'esame di abilitazione. Considerando anche il fatto che la 5^a Commissione sarebbe contraria al mio emendamento e prevedendo perciò che questa sarebbe una battaglia perduta, non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Coloro che in due sessioni consecutive non conseguano la idoneità negli esami di abili-

tazione sostenuti, non potranno ripeterli nella sessione immediatamente susseguente.

(È approvato).

Art. 5.

Ai concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media sono ammessi coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione di cui al precedente articolo 1.

LAMBERTI. L'espressione limitativa « di cui al precedente articolo 1 » mi pare debba essere messa in relazione con il secondo comma dell'articolo 7, che stabilisce che agli esami di concorso siano ammessi solo coloro che hanno conseguito l'abilitazione a norma dell'articolo 1 e non già coloro che eventualmente la conseguano in forza dell'articolo 7. Propongo pertanto la soppressione di questa limitazione contenuta nell'articolo 5.

PRESIDENTE. Il senatore Lamberti presenta quindi un emendamento tendente a sopprimere le parole « di cui al precedente articolo 1 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno determinate le modalità degli esami di abilitazione ed i relativi programmi; i diversi tipi di abilitazione per discipline e per gruppi d'insegnamento in relazione alle corrispondenti lauree e diplomi ed il numero dei componenti ciascuna Commissione giudicatrice e sarà disposto quanto altro occorra per il regolare svolgimento degli esami anzidetti.

Sarà inoltre stabilito a quali classi di concorsi a cattedre nei vari ordini e gradi di

insegnamento medio daranno accesso le singole abilitazioni, in relazione al disposto del precedente articolo 5.

(È approvato).

Art. 7.

Coloro che alla entrata in vigore della presente legge prestano servizio d'insegnamento, in qualità di incaricati, negli istituti d'istruzione media governativi, pareggiati e legalmente riconosciuti, da almeno cinque anni nello stesso insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti le capacità didattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabiliti in forza dell'articolo 6 della legge stessa.

L'abilitazione conseguita in virtù del presente articolo non dà diritto all'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 5 e, ai fini della graduatoria per gli incarichi, è valutata col punteggio minimo sulle abilitazioni per esami.

Informo che è stato presentato un emendamento suppressivo dell'intero articolo dai senatori Donini e Roffi.

A questo articolo è stato presentato innanzi tutto un emendamento suppressivo dell'intero articolo dai senatori Donini e Roffi.

DONINI. La questione è molto seria e tale da creare in seguito molti imbarazzi di cui saremmo responsabili. Ritengo che l'articolo 7 dia luogo ad inconvenienti tali da non essere compensati dalla sanatoria che si intende istituire.

ROFFI. Una sanatoria è insita nella stessa legge e precisamente nell'articolo 6. Siamo convinti che, dando la facoltà al Ministro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, di istituire esami che non siano vessatori, tutti coloro i quali si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 potranno sostenere il loro esame; saranno promossi se lo meritano, non saranno promossi se non lo meritano: ciò gioverà proprio a quella serietà della scuola che è stata tante volte invocata. Ritengo che l'articolo 7 sia superfluo e veramente dannoso. È significativo in proposito il fatto che il Sindacato non abbia mai voluto

prendere posizione in questa materia. Io ho preso parte a parecchi convegni sindacali e quando ho accennato al problema tutti quanti, democristiani e comunisti, hanno detto che una tale norma avrebbe provocato una grave confusione.

RUSSO SALVATORE. Volevo citare un caso che mi è stato fatto presente da molte persone. Ci sono degli insegnanti i quali hanno conseguito l'abilitazione ed hanno pochi anni di insegnamento. Se noi dessimo l'abilitazione a veterani che hanno insegnato per quindici o venti anni in scuole di Stato o private, questi caccerebbero fuori coloro i quali hanno conseguito legittimamente in questi ultimi anni l'abilitazione. Insegnanti che hanno insegnato nelle scuole private entrerebbero nelle scuole statali e non so con quanto giovamento perchè vi porterebbero una certa mentalità facilona che è assolutamente da evitare.

CARELLI. Vorrei sapere perchè la proposta fatta in precedenza da me sia stata considerata incostituzionale e perchè l'articolo 7 sia considerato costituzionale.

MAGRÌ, relatore. Qui si tratta di prendere atto di uno stato di fatto anormale che si è creato in conseguenza della guerra e di deliberare sul modo più opportuno per mettere in regola la situazione. Noi non possiamo con una legge — che sarebbe incostituzionale — sancire per l'avvenire che gli insegnanti privi del titolo previsto dalla Costituzione (abilitazione) possano insegnare sia pure a titolo di esperimento, perchè la Costituzione ne fa divieto. Quello che è avvenuto finora è avvenuto in violazione delle norme di legge. Un legislatore può prendere atto delle avvenute violazioni e cercare di rimediare, ma non può in una legge prescrivere per l'avvenire ulteriori violazioni.

Per quanto riguarda le osservazioni dei colleghi Donini e Roffi, mi sembra che ci sia un equivoco. Si parla forse nell'articolo 7 di concedere una abilitazione indiscriminata a titolo di sanatoria? No, si tratta di stabilire una particolare forma di prova che non è specificata essendone riservata al Ministro l'ulteriore determinazione. Onde è chiaro che

l'ispezione e la prova che il Ministro stabilirà potrà discriminare coloro che eventualmente risultassero non idonei. Invece di far sostenere l'esame di abilitazione ad insegnanti che insegnano già da tempo, li si sottopone ad una ispezione e ad una prova. Ricordiamo poi che queste abilitazioni verranno concesse col punteggio minimo; quindi questi insegnanti vengono messi all'ultimo piano. Se essi desiderano un punteggio maggiore potranno partecipare agli esami di abilitazione in gara con gli altri.

Anche in risposta alle argomentazioni del senatore Russo faccio presente alla Commissione che tutto il privilegio stabilito per questi insegnanti non è altro che questo: in considerazione del fatto che insegnano da almeno cinque anni il Ministro stabilirà per loro una particolare forma di prova oltre ad una ispezione che costituisce una specie di ammissione alla prova. Mi pare sia il minimo che possiamo fare per persone che in sostanza hanno servito il pubblico insegnamento e voi sapete che c'è anche per questo una aspettativa che ritengo legittima da parte di molte migliaia di insegnanti. Insisto per l'approvazione dell'articolo 7 emendato solo nel secondo comma.

DONINI. Non riesco a comprendere perchè, se deve esserci una prova, la prova non possa essere quella dell'abilitazione. Si dica piuttosto che si vuole concedere una sanatoria.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Donini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

RUSSO SALVATORE. Propongo di sopprimere nel primo comma le parole « e legalmente riconosciuti ».

Le ragioni le ho già in parte dette prima. Questi istituti non danno infatti alcuna garanzia e si verrebbe d'altra parte a creare il pericolo dell'immissione in massa nelle scuole di Stato di insegnanti che da quindici o venti anni insegnano nelle scuole private. Il titolo rilasciato da una scuola statale dà insomma una certa garanzia, mentre quello rilasciato da scuole private non offre alcuna garanzia.

Propongo pertanto la soppressione di questo inciso.

MAGRÌ, *relatore*. Non sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Russo Salvatore, perchè verremmo ad incidere su un principio stabilito dalla Costituzione, cioè la parità tra le scuole statali e le scuole private.

D'altra parte gli insegnamenti delle scuole private sono insegnamenti controllati perchè le scuole parificate sono tenute durante tutto l'anno scolastico a fornire ai Provveditori degli studi l'elenco degli insegnanti.

Proporrei invece di sopprimere nel primo comma le parole « nello stesso insegnamento », le quali creano molti inconvenienti: ci sono, infatti, insegnanti i quali in cinque anni hanno insegnato per tre anni nella scuola media e per due anni nel ginnasio, ma non per questo li dobbiamo escludere dalla possibilità della abilitazione.

Inoltre proporrei di sopprimere nel secondo comma le parole : « non dà diritto all'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 5 e ».

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non posso essere favorevole alla proposta del senatore Russo Salvatore; infatti non si può introdurre un criterio di discriminazione in questa sede. Non saprei nemmeno essere favorevole al primo emendamento del senatore Magrì così come è stato formulato. Mi rendo conto delle finalità che egli vuole raggiungere; ma io penso che un insegnante che abbia insegnato la stessa materia in un grado di scuole e poi in un altro grado non possa perciò essere escluso dalla possibilità di presentarsi all'esame di abilitazione professionale. Togliendo questo inciso dalla legge si verrebbe a dare la possibilità a un insegnante che abbia insegnato due materie differenti di presentarsi all'esame di abilitazione per entrambe le materie.

Le preoccupazioni del senatore Magrì potranno trovare posto in sede di formulazione del regolamento ma non in questa sede.

MAGRÌ, *relatore*. Dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Ministro ritiro il mio primo emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Russo Salvatore di sopprimere le parole : « e legalmente riconosciuti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Donini ha presentato un emendamento subordinato a quello del senatore Russo Salvatore tendente ad inserire dopo le parole: « da almeno cinque anni nello stesso insegnamento » l'inciso: « di cui almeno tre nelle scuole statali ».

Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore Magrì di sopprimere nel secondo comma le parole: « non dà diritto alla ammissione ai concorsi di cui all'articolo 5 e ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma con la modifica testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Art. 8.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alle eventuali maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge, si provvede con le entrate derivanti dalla applicazione del precedente articolo 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)9^a SEDUTA (12 maggio 1954)

MAGRÌ, *relatore*. Debbo far presente al Ministro una esigenza particolare che cioè siano ammessi all'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media insieme a coloro che sono in possesso di laurea o diploma, anche coloro che siano in possesso di titoli equipollenti. Credo che la Commissione sia d'accordo su tale interpretazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.